

le morti. È noto tuttavia che, solo dopo il concilio di Trento (1564), si regolò in Italia, per mezzo dei parrochi, la normale tenuta dei registri delle nascite, delle morti e dei matrimoni, assegnando così ad essi un ufficio pubblico, che solo la rivoluzione francese (1797) avocò in Italia fondamentalmente allo Stato.

La capacità giuridica si estingue anche col venir meno nella persona degli attributi civili, in séguito a gravi condanne penali; ciò che nel diritto italiano si disse dar luogo alla *morte civile* (*facta mors*). L'esclusione barbarica dal cerchio della pace e del diritto aveva generato il bando (§ 57); e questo, nel diritto comunale, continuò ad importare l'annullamento della personalità, per modo che il condannato, tuttochè vivente, era considerato come morto; la moglie sua, legalmente vedova; i figli, orfani; i suoi beni, confiscati o devoluti in successione legittima. Questi effetti derivavano anche dalle condanne capitali non eseguite o dalle pene perpetue, e furono quindi tanto conseguenze aggravanti di una pena, quanto una pena indipendente; nè vennero cancellati quasi del tutto se non dal diritto vigente.

Sugli elementi popolari, già precedentemente sbocciati (§ 57), si forma in quest'età l'istituto dell'assenza, dopochè i periodi dei lunghi viaggi resero possibile e frequente la scomparsa delle persone, onde si cercò di dar determinazione a rapporti giuridici, che altrimenti sarebbero rimasti troppo a lungo sospesi. A qualche statuto italiano, che presumeva la morte, dopo un certo termine d'assenza, non restò ignoto l'uso germanico delle intimazioni giudiziali, da cui si provocava la dichiarazione di scomparsa (*Verschollenheit*), seguita dall'immissione definitiva degli eredi nel possesso dei beni della persona dichiarata assente, la quale, ritornando, non avrebbe potuto ricostituire la propria personalità. Ma questo regolamento apparve, com'era, iniquo, soprattutto dopochè, col risorgere del diritto romano, si rinnovò il principio che la morte non si do-